

In vigore dall'1 luglio 2011

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica di Belarus
sulla cooperazione e la mutua assistenza
amministrativa in materia doganale

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, quest'ultime comprendenti l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle merci contraffatte e sui marchi di fabbrica registrati;

Riconoscendo che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

Tenuto conto dei pertinenti strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre del 1953;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle Amministrazioni doganali che regolano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, compresi i mezzi di pagamento nonche' tutti gli altri regimi doganali sotto i quali le merci possono essere collocate, quelle concernenti sia i dazi doganali, le imposte e gli altri diritti che le misure di divieto, restrizione e controllo, e quelle concernenti il traffico illecito di stupefacenti e di altre merci;

b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale Italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza competente per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo a) di questo Articolo, per la Repubblica Italiana e il Comitato Doganale di Stato, per la Repubblica di Belarus;

c) "infrazioni doganali", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

d) "dazi, tasse e oneri doganali", i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte od oneri, riscossi all'importazione, all'esportazione o al transito delle merci ivi compresi, per la Repubblica italiana, i dazi e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;

e) "persona" ogni persona fisica o giuridica;

f) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;

g) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di

stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
h) "consegna controllata", il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente di merci conosciute o sospettate di traffico illecito sotto la supervisione delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti, allo scopo di identificare le persone coinvolte nell'infrazione.

Articolo 2

Campo d'applicazione dell'Accordo

1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali.
2. Tutta l'assistenza ai sensi del presente Accordo viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle proprie disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.

Articolo 3

Campo d'applicazione dell'assistenza

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni e i documenti che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'investigazione e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Ciascuna Amministrazione doganale, quando procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale.

Articolo 4

Informazioni sulla legislazione e le procedure doganali

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili nello Stato di quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
 - a) nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
 - b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Articolo 5
Consegna controllata

Le Amministrazioni doganali possono, attraverso reciproche intese e conformemente alle rispettive legislazioni e regolamenti nazionali applicabili, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci integre o rimosse o sostituite interamente o in parte.

Articolo 6
Assistenza Tecnica

Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali comprendente:

- a) scambio di visite di funzionari doganali, qualora sia di reciproco beneficio, per incrementare la comprensione delle rispettive tecniche doganali;
- b) formazione ed assistenza nello sviluppo di capacita' specialistiche dei funzionari doganali;
- c) scambio di informazioni e di esperienze nell'impiego di attrezzature di ricerca;
- d) scambio di visite di esperti in materie doganali;
- e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi a norme e procedure doganali.

Articolo 7
Informazione sul movimento di merci

Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, le seguenti informazioni:

- a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, e l'eventuale regime doganale al quale le merci erano state vincolate;
- b) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale e l'eventuale regime doganale al quale le merci sono state vincolate.

Articolo 8
Scambio di informazioni

In conformita' alle rispettive disposizioni legislative e amministrative nazionali, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e, previa indagine, se necessario - tutte le informazioni atte a garantire l'esatta riscossione dei dazi doganali, delle tasse e delle imposte e segnatamente le informazioni che agevolino:

- a) la determinazione del valore soggetto a dazio, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni riguardanti i divieti, le restrizioni e i controlli.

Articolo 9

Controllo su persone merci e mezzi di trasporto

L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni, ed esercita il controllo su:

- a) persone note all'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale in particolare quelle che entrano nel ed escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
- b) merci trasportate o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di essere coinvolte in un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
- c) mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
- d) locali sospettati dall'Amministrazioni doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 10

Altre informazioni

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni su transazioni, effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. In casi che potrebbero implicare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o a qualsiasi altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, qualora possibile, fornisce informazioni di propria iniziativa.

Articolo 11

Comunicazione ed esecuzione delle richieste

1. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste di assistenza ai sensi del presente Accordo vengono inoltrate per iscritto in una lingua concordata dalle Amministrazioni doganali ed accompagnata da qualsiasi documento ritenuto utile.
3. Le richieste effettuate in conformita' al paragrafo 2 di questo articolo devono comprendere le seguenti informazioni:
 - a) il nome dell'Amministrazione doganale richiedente;
 - b) l'oggetto e il motivo della richiesta;
 - c) una sintetica descrizione della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento;
 - d) informazioni precise ed esaustive circa le persone coinvolte nel procedimento, se conosciute.
4. La richiesta, formulata da una delle Amministrazioni doganali, di seguire una particolare procedura viene soddisfatta, in conformita' e in osservanza alle disposizioni giuridiche e amministrative nazionali della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni contenute nel presente Accordo sono comunicate a funzionari all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale.

Una lista di funzionari designati in tal modo viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente, in conformita' all'articolo 20 del presente Accordo.

Articolo 12 Indagini

1. Qualora un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini riguardanti operazioni che sono, o appaiono essere contrarie alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e ne comunica i risultati a quest'ultima.
2. Queste indagini vengono condotte in conformita' alla legislazione vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se agisse per proprio conto.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorita' competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette prontamente all'autorita' competente e si impegna a cooperare con essa.

Articolo 13 Visita funzionari

1. Su richiesta scritta, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e soggetta alle condizioni da quest'ultima imposte, possono allo scopo di indagare un'infrazione doganale:

- a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita i documenti, i registri e altri dati pertinenti per estrarre qualsiasi informazione concernente quella infrazione doganale;
- b) prelevare copie dei documenti, registri ed altri dati relativi a quella infrazione doganale;
- c) essere presenti nel corso di un'indagine condotta dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale del proprio Stato ed utili all'Amministrazione doganale richiedente in relazione alla violazione doganale.

2. Quando funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente nelle circostanze previste al paragrafo 1 di questo articolo, essi devono in ogni momento essere in grado di fornire prova del loro mandato.

3. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, in conformita' alla legislazione cola' in vigore e sono responsabili per qualsiasi violazione eventualmente commessa.

Articolo 14 Dossier e documenti

1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autentiche di documenti contenenti tutte le informazioni disponibili circa azioni, effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale sul territorio dello Stato

dell'altra Amministrazione doganale.

2. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutti gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzo delle informazioni o dei documenti devono essere forniti contemporaneamente.

3. Dossier e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi si rivelassero insufficienti.

4. Dossier e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo vengono restituiti quanto prima.

Articolo 15 Esperti e testimoni

1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente relativamente ad un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare propri funzionari, qualora possibile, a testimoniare davanti alle autorità competenti della Parte Contraente richiedente in qualità di esperti o testimoni circa fatti da essi accertati nel corso delle loro mansioni ufficiali e a produrne le prove. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso e in quale veste il funzionario è chiamato a deporre.

2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti in cui i propri funzionari possono testimoniare.

Articolo 16 Uso e protezione delle informazioni e dei documenti

1. Le informazioni, i documenti e le comunicazioni ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, in conformità con gli scopi e la portata di questo Accordo e ai sensi di quanto stabilito nelle rispettive legislazioni nazionali vigenti.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere trasmessi ad organismi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo solo se l'Amministrazione doganale che li ha forniti ne autorizzi la trasmissione, e a condizione che la legislazione nazionale dell'Amministrazione doganale ricevente non proibisca tale trasmissione.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non si applicano ad informazioni che riguardano infrazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope. Tale informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito degli stupefacenti. Inoltre a causa degli obblighi derivanti dalla Repubblica Italiana quale Stato membro dell'Unione europea le disposizioni di cui al paragrafo 2 non impediscono che le informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando richiesto, essere trasmesse alla Commissione europea e ad altri Stati membri della menzionata Unione.

4. Le informazioni, comunicazioni e documenti a disposizione dell'Amministrazione doganale richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legislazione nazionale della summenzionata Amministrazione doganale a documenti ed informazioni della stessa natura.

Articolo 17
Protezione dei dati personali

1. Quando dati personali vengono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano uno standard di protezione dati almeno equivalente a quello che risulta dall'attuazione dei principi elencati nell'allegato al presente Accordo che costituisce parte integrante dello stesso.

Articolo 18
Esenzioni dalla responsabilita' di rendere assistenza

1. Nei casi in cui l'assistenza ai sensi del presente Accordo nuocesse alla sovranita', sicurezza, politica pubblica o a qualsiasi altro interesse nazionale di una Parte Contraente, o comportasse una violazione del segreto industriale, commerciale o professionale o si rivelasse in contrasto con la propria legislazione nazionale, l'assistenza puo' essere rifiutata.
2. Se l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta simile che le venisse avanzata dall'Amministrazione doganale adita, essa segnala il fatto nella propria richiesta. Il soddisfacimento di una tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere posposta dall'Amministrazione adita quando essa vada ad interferire con un'indagine, un'azione penale o un procedimento in corso. In tal caso l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere data nei termini e alle condizioni dell'Amministrazione doganale dalla prima eventualmente stabilite.
4. Laddove l'assistenza venga rifiutata o posposta, i motivi del rifiuto o del rinvio saranno comunicati.

Articolo 19
Costi

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originarie dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennita' versate agli esperti ed ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora spese di natura sostanziale e straordinaria sono o saranno necessarie per dar seguito alla richiesta, le Parti Contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.

Articolo 20
Attuazione dell'Accordo

1. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo.
2. Viene istituita una Commissione mista italo-bielorussa, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dal Presidente del Comitato di Stato delle Dogane o da loro rappresentanti assistiti da esperti, che si riunira' ogniqualvolta lo si ritenga necessario, su richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, allo scopo di

supervisionare l'attuazione del presente Accordo, nonche' per trovare soluzioni ai problemi che potrebbero sorgere.

3. Le Amministrazioni doganali possono' adottare misure per far si' che propri funzionari responsabili di indagini o della repressione delle infrazioni doganali mantengano contatti diretti tra loro, nel rispetto delle proprie procedure amministrative interne.

4. Controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli saranno appianate per via diplomatica.

Articolo 21 Applicazione

Il presente Accordo si applica ai territori doganali di entrambe le Parti Contraenti come definiti nelle proprie legislazioni nazionali.

Articolo 22 Entrata in vigore e termine

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si sono comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.

2. Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti puo' denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica per via diplomatica. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di tale notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Minsk il 18 aprile 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Bielorussa, Russa ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione delle disposizioni di questo Accordo, prevale il testo in inglese.

Allegato

all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla
cooperazione e la mutua assistenza amministrativa
in materie doganali

Disposizioni concernenti il trasferimento
e l'utilizzo di dati personali che devono
essere applicate dalle Amministrazioni
doganali delle Parti Contraenti

1. Le Amministrazioni doganali possono utilizzare i dati personali che hanno ricevuto esclusivamente per gli scopi ed alle condizioni stabiliti dall'Amministrazione doganale che fornisce i dati. Tali dati possono essere trasmessi ad altre autorità soltanto previo consenso dell'Amministrazione doganale che li fornisce.
2. Su richiesta dell'Amministrazione doganale che fornisce i dati, l'altra Amministrazione doganale rende conto dell'utilizzo di detti dati e ne riferisce l'esito.
3. L'Amministrazione doganale che fornisce i dati si assicura della validità dei dati da trasferire. In caso di dati non validi o riservati, l'Amministrazione doganale richiedente ne viene informata immediatamente. L'Amministrazione doganale richiedente provvede ad effettuare la correzione dei dati od a cancellarli qualora ciò sia richiesto.
4. Le Amministrazioni doganali mantengono un registro relativo ai dati a carattere personale forniti e sulla ricevuti.
5. Le Amministrazioni doganali provvedono alla protezione dei dati ricevuti da accessi non autorizzati, variazioni effettuate senza il consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti, come pure da un ulteriore trasferimento non autorizzato.
6. L'Amministrazione doganale che fornisce i dati fissa la scadenza per la cancellazione dei dati. I dati a carattere personale vengono cancellati alla scadenza fissata o alla cessazione della necessità.
7. L'applicazione del presente Accordo ha luogo, in ogni caso, in modo tale che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, ivi compresa la loro riservatezza ed' identità, così come garantito dalle legislazioni nazionali delle Parti Contraenti.